



AREA 3
SERVIZIO: Staff - Lavori Pubblici

ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 22/05/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 DEL D.L.GS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Visti:

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 8 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.4.2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)" pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17-05-2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17.5.2020;

Vista in particolare:

- L'ordinanza n. 547 del 17.5.2020 del Presidente della Regione Lombardia, che - in ordine al commercio al dettaglio su aree pubbliche (*mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante*) **prevede le seguenti misure generali**:
 - *Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020:*
 - *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;*
 - *Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;*
 - *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;*
 - *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;*
 - *Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;*
 - *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.*

e le seguenti **misure a carico del titolare** di posteggio:

- *pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;*
- *è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani*
- *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
- *In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;*
- *in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*

Dato atto che la stessa ordinanza regionale richiama le competenze dei comune in merito ai mercati e fa carico agli stessi dell'adozione delle idonee misure logistiche (*anche definendo la capienza massima dell'area in relazione alla superficie calpestabile della stessa*), di perimetrazione dell'area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

Considerato che:

- dopo la riapertura di tutti i mercati comunali, disposta con ordinanza n° 33 del 20/05/2020, appare opportuna anche la riapertura generale del **Mercato Storico del Lunedì**, che offre maggiore possibilità di approvvigionamento di generi alimentari e non alimentari, anche a basso costo;
- le prescrizioni indicate nelle ordinanze n. 532 e n. 547 del Presidente della Regione Lombardia, integrative di quelle nazionali, appaiono adeguate a prevenire il rischio del diffondersi del contagio da COVID - 19;

ORDINA

Ad integrazione e modifica dell'ordinanza sindacale n° 33 del 20/05/2020, la riapertura generale, per la vendita di generi *alimentari* e *non alimentari* del *Mercato Storico del Lunedì* subordinata al rispetto delle seguenti

CONDIZIONI

1. Deve essere assicurato in via generale il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020 e segnatamente:
 - *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.*
 - *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.*
 - *Utilizzo di mascherine in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.*
 - *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
 - *Accessi regolamentati e scaglionati in funzione dello spazio disponibile.*
 - *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.*
1. L'attività del singolo mercato è limitata alla vendita da parte dei soggetti già titolari delle rispettive concessioni mercatali, con esclusione dei cosiddetti "spuntisti";
2. non è ammessa la vendita di indumenti usati;
3. il mercato dovrà svolgersi esclusivamente all'interno dell'area mercatale già identificata nella relativa "scheda mercato", allegata al *Regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere*;
4. l'occupazione del posteggio da parte del titolare, avverrà al netto di una riduzione del fronte di vendita di circa mt. 0,50 (mt 0.25 per lato) da attuarsi autonomamente da parte di ogni singolo titolare, cosicché - in aggiunta allo spazio libero di mt. 0,50 già ordinariamente stabilito ai fini della sicurezza - sia garantito il rispetto del distanziamento tra posteggi di mt. 1,00. La Polizia Locale effettuerà i necessari controlli in merito e disporrà gli atti conseguenti.

A tal fine il posteggio dovrà rispettare le seguenti prescrizioni generali:

 - a) **Riduzione della lunghezza del fronte di vendita di mt. 0,25 per lato.**

Fanno eccezione a tale obbligo i soli "camion-negozio" con posteggio coincidente con le dimensioni del mezzo ed i posteggi interessati da particolari impedimenti fisici o di altra natura comunque indipendente dalla volontà del titolare (es. alberi, paline di segnaletica verticale o colonnine impiantistiche).

Esclusivamente in tali casi di accertata impossibilità - da verificarsi congiuntamente alla PL - si potrà derogare alla riduzione del posteggio sul fronte di vendita e si dovrà obbligatoriamente sopperire al mancato rispetto del distanziamento di almeno mt. 1,00, mediante collocazione di separazioni fisiche verticali tra i posteggi, costituite da pannelli o teli rigidi in materiale resistente ed impermeabile possibilmente trasparente;
 - a) **Divieto di accesso allo spazio libero tra i banchi e divieto di vendita laterale al banco,** anche in conformità al vigente *Regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere ed al Piano di Sicurezza Mercati e Fiere*
 - b) **Obbligo di delimitare fisicamente lo spazio libero tra i posteggi** con nastro bicolore o altro elemento analogo allo scopo di impedire fisicamente l'accesso agli spazi esclusi dalla vendita .
5. Nel caso in cui - per la non completa occupazione degli stalli - alcuni operatori si trovino in posizione isolata, la Polizia Locale potrà disporre il posizionamento in un posteggio diverso da quello ordinariamente autorizzato, al fine di compattare l'area mercatale e di liberare alla circolazione stradale le aree eventualmente rimaste libere dall'attività di vendita;
6. Gli orari di accesso, uscita e vendita sono quelli ordinari (con esclusione di quelle dedicate all'attività di spunta, non consentita) che di seguito si riportano:
 - *Ore 6.00: orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercato;*

- **Ore 7,30:** orario entro il quale deve essere occupato il posteggio da parte dei titolari assegnatari;
- **Ore 8,00:** orario di inizio dell'attività di vendita ovvero di accesso degli utenti, previa autorizzazione all'avvio da parte della Polizia Locale.
- **Ore 13.00:** orario di termine delle attività di vendita, prima del quale è vietato abbandonare il posteggio -salvo i casi di forza maggiore (pioggia intensa o vento forte, impossibilità di prosecuzione del mercato);
- **Ore 14.00:** orario entro il quale deve essere liberato il posteggio per consentire le operazioni di pulizia.

7. I venditori potranno accedere all'area mercatale rispettando le disposizioni per l'accesso eventualmente impartite dalla Polizia locale e garantendo in ogni caso - anche autonomamente - il rispetto del distanziamento di almeno 1 mt come indicato al precedente punto 5). Non sarà in nessun caso consentito l'accesso in orario differente; l'uscita - invece - sarà consentita in anticipo solo se concordata con la Polizia Locale.
8. La **capienza massima** di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale è stabilita in un numero massimo di **n° 675 utenti** (calcolati in rapporto all'area libera, considerando un parametro di mq. 4,00 per singolo utente) e comunque tale da evitare assembramenti.
In caso di ridotto numero di posteggi presenti, **l'utenza verrà calcolata in numero massimo di n° 2 utenti per posteggio.**
Da tale conteggio devono essere esclusi i dipendenti e gli utenti diretti agli uffici comunali (palazzo comunale e QUIC);
9. Il perimetro dell'area, nelle parti in cui già non è delimitato da muri, recinzioni, etc, dovrà essere delimitato con transenne e/o nastro bicolore o con altri strumenti idonei, in modo che vi sia possibilità di accesso all'area mercatale solo attraverso i punti autorizzati e sorvegliati, **indicati nell'allegata planimetria;**
10. Dovrà essere posizionata apposita segnaletica che consenta alla clientela di indirizzarsi verso i varchi di accesso previsti per l'area mercatale e, all'interno di questa, verso i varchi d'uscita previsti.
Per l'accesso all'area mercatale potrà essere assegnata **priorità** a soggetti fragili (*anziani, diversamente abili, donne in gravidanza...*);
11. La perimetrazione dell'area mercatale dovrà essere attuata in modo tale da garantire - ove possibile - l'accesso pedonale a porticati, marciapiedi, pubblici esercizi, negozi, uffici e residenze con affaccio sulla pubblica via; le residenze o le attività economiche che dispongono di doppio affaccio stradale dovranno preferibilmente utilizzare l'accesso che non grava sull'area mercatale. Nei punti in cui la continuità dei percorsi pedonali è interrotta dall'area mercatale sarà possibile prevedere dei varchi di attraversamento purché opportunamente sorvegliati e monitorati da parte di volontari di Protezione Civile; è vietato indugiare nell'area mercatale, sostare o fare acquisti a chi vi accede attraverso i varchi di attraversamento;
12. L'accesso all'area mercatale è consentito ad **un solo componente** per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani; la permanenza nell'area mercatale è consentita per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di acquisto;
13. Con il supporto dei volontari della Protezione Civile, mediante idonee strumentazioni, dovrà essere rilevata la temperatura corporea dei clienti prima dell'accesso alle aree mercatali. È inibito l'accesso alle aree mercatali ai clienti la cui temperatura corporea sia uguale o superiore a 37,5° C, con invito agli stessi a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
14. Ai **cittadini residenti** o domiciliati in edifici che si affacciano direttamente nell'area mercatale, è fatto obbligo di provvedere alla misurazione della propria temperatura prima di uscire, evitando di farlo ove la temperatura risultasse superiore ai 37,5° C.;
15. È fatto obbligo, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro (mt. 1,00) e del divieto di assembramento;

16. E' vietata la presenza di più di due (n° 2) operatori per ogni posteggio;
17. E' fatto obbligo agli operatori del mercato di :
- *Provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;*
 - *Utilizzare le mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani*
 - *Mettere a disposizione della clientela, prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
 - *Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
 - *Garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
 - *Di mettere a disposizione della clientela, In caso di vendita di abbigliamento, guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;*
 - *Di garantire che la fila dei clienti sia mantenuta parallela al banco delimitando l'area rispetto alla corsia centrale ed assicurando la distanza di 1 metro tra un cliente e l'altro*

DISPONE

Che tutte le operazioni di collocazione dei mezzi e dei banchi siano coordinate dalla Polizia Locale Annonaria con il compito di coordinare - con il supporto di volontari di protezione civile - l'assistenza a clienti ed operatori del mercato e l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza.

RESTANO SOSPESI

indipendentemente dalla categoria merceologica fino al termine dell'emergenza sanitaria o fino a nuova ordinanza, le fiere e le sagre.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

SI RISERVA

Di verificare l'effettiva efficacia delle misure imposte con il presente atto e di apportare modifiche o ulteriori restrizioni nel caso in cui le stesse si siano dimostrate insufficienti a garantire adeguate misure di contenimento del contagio, anche in relazione alla futura presenza degli "spuntisti".

Allegati: planimetria con indicazione degli accessi.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Rho sul sito istituzionale www.comune.rho.mi.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti il T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**SINDACO
(Pietro Romano)**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

ROMANO PIETRO;1;25276686607786945727174434203980402186